

**REGOLAMENTO ESAME  
FINALE  
AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA  
PROVA  
Scuola Secondaria di 1° Grado**

**DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.49 DEL 12/05/2021**

# INTRODUZIONE

## Normativa di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche";
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- D.M. 16 novembre 2012, n. 254 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità";
- D.M. 3 ottobre 2017, n.741 Esami di Stato conclusivo del primo ciclo e operazioni ad esso connesse;
- D.M. 3 ottobre 2017, n.742 Certificazione delle competenze e modello nazionale della certificazione delle competenze;
- D.M. 22 giugno 2020, n. 35 "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
- D.M. 7 agosto 2020, n. 89 "Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata";
- D.M. 3 marzo 2021, n. 52 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".

## **Criteria di ammissione all'Esame di Stato**

### **Art. 2, cc. 1 e 2, O.M. n. 52/2021**

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 2.

### **Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

### **Circolare MIUR prot. n. 1865/2017**

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

### **Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 - Art. 2, c. 3, O.M. n. 52/2021**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **Art. 11 D.Lgs. n. 62/2017**

Per gli alunni con disabilità, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.



- media finale ponderata da 7,50 a 7,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,00 a 8,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,50 a 8,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,00 a 9,24: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,25 a 10: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 10

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame.

#### CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2020-21

Nome alunno	Media 1 anno - 10 % senza voto di comportamento		Media 2 anno - 20 % senza voto di comportamento		Media 3 anno - 70 % senza voto di comportamento		Media	Voto ammissione
AA BB	6,5	0,65	6,5	1,3	6,4	4,48	<b>6,43</b>	<b>6</b>

### Certificazione delle competenze

#### Art. 6 O.M. n. 52/2021

Gli/le alunni/e partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

#### **La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli/le alunni/e che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli/le alunni/e privatisti/e per i/le quali detta certificazione non è prevista.

Per gli/le alunni/e che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

**Il voto di ammissione all'Esame di Stato deve essere coerente con la certificazione delle competenze** che «descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati» (art. 1, c. 3, D.M. n. 742/2017).

## Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

### **Art. 1, c. 2, O.M. n. 52/2021**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

### **Art. 2, c. 4, O.M. n. 52/2021**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di **una prova orale**, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la **realizzazione e la presentazione**, da parte degli alunni, di un elaborato.

### **Art. 2, c. 5, O.M. n. 52/2021**

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

**Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:**

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

### **Art. 2, cc. 7-8-9, O.M. n.52/2021**

Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

## Svolgimento della Prova Orale

### **Art. 4, c. 1, O.M. n. 52/2021**

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento:

- prova orale
- realizzazione e presentazione, da parte degli/le alunni/e, dell'elaborato.

Il prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo/a alunno/a, superando il modello del

repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **30 minuti**: per agevolare il/la candidato/a, sono previste due fasi distinte.

### **Prima Parte: presentazione dell'elaborato**

Durante la prima parte del colloquio, il candidato espone il **proprio elaborato**.

Il candidato inizia la discussione orale comunicando la tematica da lui scelta e la presenterà alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.

Successivamente, ciascun insegnante può intervenire ricercando collegamenti con argomenti relativi alla propria disciplina, rimanendo però nell'ambito del lavoro presentato dall'alunno/a.

### **Seconda Parte: colloquio sugli argomenti curricolari**

La seconda parte del colloquio è dedicata agli **argomenti curricolari** delle singole materie.

In questa fase sono da privilegiare le materie non comprese nell'esposizione dell'elaborato.

La valutazione della Prova di Esame tiene conto:

- del colloquio orale pluridisciplinare
  - dell'esecuzione dell'elaborato e delle modalità di approfondimento della tematica

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame sono di seguito presentati:

- Criterio 1 - Qualità e livello dell'elaborato
- Criterio 2 - Competenze in lingua italiana
- Criterio 3 - Competenze logico matematiche
- Criterio 4 - Competenze in lingue straniere
- Criterio 5 - Competenze in educazione civica
- Criterio 6 - Capacità di argomentazione, di pensiero critico e di riflessione

<b>GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME</b>		
<b>Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato:</b>		
	approfondito, pertinente e originale	Voto 10
	corretto, pertinente e abbastanza originale	Voto 9
	corretto e pertinente	Voto 8
	adeguato	Voto 7
	corretto ma limitato agli aspetti essenziali	Voto 6
	Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso	Voto 5
<b>Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana di livello:</b>		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
<b>Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in modo:</b>		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
<b>Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in modo:</b>		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
<b>Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in modo:</b>		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
<b>Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di pensiero critico e di riflessione:</b>		
	ottime	Voto 10



	molto buone	Voto 9
	buone	Voto 8
	discrete	Voto 7
	essenziali	Voto 6
	incerte	Voto 5
<b>VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali</b>		

## Valutazione finale

### **Art. 4, c. 2, O.M. n. 52/2021**

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

L'alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Attribuzione della lode**

#### **Art. 4, c. 3, O.M. n. 52/2021**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

## Pubblicazione dell'esito dell'Esame

### **Art. 4, cc. 4-5, O.M. n. 52/2021**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli/le alunni/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## **Alunni/e degenti, alunni/e fragili, casi specifici**

### **Art. 9, c. 1 O.M. n. 52/2021**

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano alla dirigente scolastica ovvero al

presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.

La dirigente scolastica – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

**Art. 9, c. 3-4, O.M. n. 52/2021**

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora la dirigente scolastica prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.